

ART.24 della Convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Venezia e la Casinò Municipale di Venezia spA

DIVIETO DI INGRESSO E DI GIOCO

1. L'ingresso alle sale da gioco è vietato:

- ai minori di età;
- ai militari in divisa;
- alle persone segnalate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune.

2. E' vietato giocare:

- al sindaco, agli assessori, ai consiglieri e ai dipendenti del Comune;
- agli amministratori e ai consiglieri di amministrazione dei Consigli di quartiere, delle Municipalità e delle istituzioni del Comune;
- ai sindaci, ai procuratori, agli amministratori della Società ed ai rispettivi loro coniugi, parenti ed affini di primo grado;
- ai dipendenti della società ed ai loro familiari;
- al personale che esercita funzioni di controllo per il Comune ed ai loro familiari.